



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Foveabio Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Patricelli e Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia,

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Volini e Nadia Valentini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione Psr Puglia 2014/2020, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Società Agricola Semplice F.lli di Mola, Ditta F.lli di Mola, Ditta Maria Lubes, Ditta Nuzzi Rosa, controinteressati, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 47 del 15.3.2019, avente ad oggetto: “Approvazione aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”, ed annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nell'Allegato A ed Allegato B, parti integranti del medesimo provvedimento, nella parte in cui escludono la società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 764) per l'ammissione alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocandola in posizione n. 1027 per attribuzione di Punti = 0 relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto – c.d. Indice IPE; 2) determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 103 del 19.4.2019, avente ad oggetto: “Rettifica in autotutela DAG n. 47 del 15.03.2019 - Aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”, ed annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nel relativo Allegato, parte integrante del medesimo provvedimento, nella parte in cui conferma l'esclusione della società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 767) per l'ammissione alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocandola in posizione n. 1030 per attribuzione di Punti = 0 relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa

determinato dall'investimento sostenuto – c.d. Indice IPE; 3) la nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 del 13.3.2019, ricevuta a mezzo pec dalla società ricorrente in data 15.3.2019, avente ad oggetto: “Verifica dei dati e delle informazioni funzionali all'attribuzione del punteggio per il principio 2 – comunicazione di esclusione punteggio riferito al principio 2”, come integrata con nota della medesima Autorità trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22.3.2019, con cui la Regione ha comunicato e motivato il non accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla società in data 20.11.2018 e l'attribuzione di Punti = 0 relativamente al Principio 2 – Indice IPE; 4) la nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 4289 del 12.11.2018, con cui la Regione dichiarava la non conformità dei dati dichiarati nell'EIP (Piano aziendale) relativamente al criterio del Principio 2 - Indice IPE e comunicava il preavviso di esclusione; 5) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, tra cui, ove occorrer possa, ai soli fini della disapplicazione, nell'eventuale parte preclusiva alla riammissione della società ricorrente in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario: Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28.7.2016 e s.m.i. (BANDO), avente ad oggetto la disciplina della procedura di attribuzione di aiuti finanziari ai sensi del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”, come da ultimo modificato/integrato con Determina dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 36 del 23.3.2017 ed approvato come relativo Allegato A; nonché per la riammissione con riserva della società ricorrente in graduatoria in posizione utile e per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a disporre l'inserimento a titolo definitivo della società ricorrente in graduatoria in posizione utile al

conseguimento dell'aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione dei punteggi in base ai motivi di ricorso formulati, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.9.2019, per l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle misure cautelari richieste, dei seguenti atti:

- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 230 del 15.7.2019, avente ad oggetto: “Rettifica modalità e termini presentazione documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi...”, nella parte in cui nel modificare in via postuma il Bando posticipando ad un momento successivo alla concessione dei contributi il deposito della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria del progetto ed il possesso dei titoli abilitativi, consente a ditte già meritevoli di esclusione di aspirare nuovamente al contributo, nonché alle ditte riammesse alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa di beneficiare di termini meno restrittivi di quelle iniziali;

- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 273 del 4.9.2019, avente ad oggetto: “Individuazione delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell'assegnazione dell'ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019”, nella parte in cui conferma la posticipazione dei termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto e il possesso dei titoli abilitativi, senza comminare l'esclusione alle ditte che non avevano rispettato i termini originariamente fissati nel Bando;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza dei difensori della parte ricorrente, intesa a ottenere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, attraverso notificazione per pubblici proclami;

Considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione in forma semplificata e per via telematica può essere accolta, stante il numero dei soggetti coinvolti;

Considerato che essa debba essere effettuata con le seguenti modalità: pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso, del nome della ricorrente, dell'Amministrazione intimata, dei controinteressati conosciuti, nonché degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo;

**P.Q.M.**

autorizza la richiesta di notificazione in forma semplificata mediante la pubblicazione del ricorso sul sito internet del Comune di Bari, con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della Sezione nei 30 (trenta) successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, il giorno 30 settembre 2019.

**Il Presidente**  
**Orazio Ciliberti**

## IL SEGRETARIO